

REGOLAMENTO DI POLIZIA

Per il mantenimento, della bonificazione delle Contrade delle paludi di Napoli, della Volla, e contorni, sanzionato da S. M. nel Consiglio de' 19 Novembre 1817.

FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec.
INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

ARTICOLO PRIMO.

SINO a che non saranno revindicate le strisce di terreno, che in origine si rimasero salde per la larghezza di palmi otto, lungo gli orli de' canali, e che poi sono state usurpate da' possessori de' terreni delle paludi, è obbligato ciascuno di essi per la sua parte, a mantenere esattamente tali strisce, per la larghezza altieno di palmi quattro, e specialmente ad astenersi dal coltivarle.

ART. 1.

È proibito di gittare pietre, erba, o immondezze pe' fiumi, fossi, e canali, che intersecano le paludi, e nella strada pubblica.



In caso di bisogno i padulani, o qualsivoglia altra persona, saranno obbligati a trasportare i suddetti materiali nel corso della lava, sopraccorrente al ponte della Maddalena.

A R T 3.

È proibito di togliere terreno dalle ripe, fossi, e fontane delle dette paludi di Napoli, della Volla, e contorni, di prendere arena dal fondo de' canali per ingrassare i terreni, di spezzare le ripe medesime per attingere l'acqua; di fare arginazioni per deviarla, di eseguir parate, ed in generale qualsivoglia opera, che si opponga al libero corso delle acque de' canali, e de' fossi suddetti.

A R T 4.

È proibito a chicchessia di servirsi, per la irrigazione de' terreni delle acque de' canali delle dette paludi di Napoli; della Volla, e contorni, senza averne ottenuta precedentemente il permesso in iscritto dalla Direzione Generale di Ponti, e Strade.

Questi permessi saranno accordati in ogni anno gratuitamente per li soli quattro mesi d'irrigazione dal 15 Maggio al 15 Settembre, e con prescrivere quei metodi, che non possono nuocere alla salubrità dell'aria, e sono convenienti alla conservazione de' canali, e fossi anzidetti.

51
Per la salubrità dell'aria della Capitale, e suoi circondarj, ogni possessore, o fittuario de' terreni delle dette paludi dovrà in ciascun mese estirpare *legoglie spadelle*, e tutte le altre erbe, che nascono ne' fossi, contrafossi, e fontane esistenti in tutta la estensione delle paludi medesime ciascuno per la porzione, che gli appartiene.

A R T. 6.

I possessori de' terreni lungo il *fosso Reale*, che conduce le acque di scolo dal tenimento della Volla al ponte della Maddalena, o i fittuarj di essi, ed i mulinari, dovranno, giusta il solito, nel mese di Agosto di ogni anno, nettare a spese comuni il suddetto *fosso Reale*.

I possessori de' fondi confinanti colle *ripe* del *fosso* medesimo sono obbligati, nel caso ch'esse cadessero, ad accorrere immediatamente a ripararle.

A R T. 7.

È proibito di macerare canapa, lino, o altro vegetabile, che richiegga questa specie di preparazione, nei *fossi*, *fontane*, *fiumi*, o qualunque altra sorta di acque nelle paludi.

A R T. 8.

È proibito a qualsivoglia persona di costruir fabbric-

4

che, o altra opera qualunque sulle *ripe* de' fiumi e canali delle paludi, senza averne precedentemente ottenuta la concessione dal Governo, sulla proposizione della Direzione Generale di Ponti, e Strade.

Tali proposizioni potranno esser fatte in tutt'i casi, ne' quali l'edificio, che si vuol costruire, venga in tutto il suo fronte a surrogare nel fiume, o canale, una sponda di fabbrica a quella di terra.

A R T. 9.

È proibito di pescare con parate, o con altri ordigni, in qualunque modo sieno essi praticati, ne' fiumi, canali, fossi, controfossi, e fontane delle paludi di Napoli, della Volla, e contorni; restando soltanto libera la pesca, co' coppi, e colle cannuccie.

A R T. 10.

È proibito di abbeverare animali di qualunque specie ne' fiumi, canali, fossi, controfossi, e fontane delle paludi. Sono eccettuate da questo divieto le acque del luogo detto la Feneria di Pecchia, e l'acqua dolce al ponte della Maddalena.

A R T. 11.

È proibito di far pascolare sugli argini de' fiumi, canali, fossi, controfossi, e fontane delle paludi qualunque sorta di bestiame, piccolo, o grande che sia.

A R T. 12.

È proibito di lavare gramigne, e qualunque sorta di erbe, ed ortaggi, ne' fiumi; canali, fossi, controfossi, e fontane delle paludi. Rimane libero soltanto a tali usi, il sito detto l'acqua dolce.

A R T. 15.

I mulinari sono tenuti a togliere in ogni sera la palizzata, perchè le erbe, e le immondizie trasportate dalle acque non si arrestino innanzi al molino.

Essi, ed i proprietarj de' molini non potranno fare qualunque innovazione nella macchina del mulino, o alterazione nel canale, che lo anima senza l'espressa licenza in iscritto della Direzione Generale di Ponti, e Strade che n' esaminerà la convenienza relativamente alla bonificazione, ed alle macchine superiori.

I mulinari dovranno altresì togliere le tavole degli *sventatoi*, tutte le volte, che vorranno scalpellar le mole de' loro mulini, perchè correndo liberamente le acque non avvenga ringorgo sopracorrente, e non manchino a mulini sottoposti.

A R T. 14.

È proibito a' mulinari di esigere la *fila* delle acque per la irrigazione da' padulani, a' quali sarà stato, per messo di usarne a quest' oggetto, conformemente alle disposizioni dell' articolo 4 del presente regolamento.

A R T. 15.

Ciascun mulinaro è tenuto a pulire perfettamente in ogni mese il suo corrispondente tratto di canale.

Il canale poi denominato il *Comune alla Volla* dovrà conservarsi bene espurgato, e netto a carico di tutt' i dieci mulini detti della *Corsea*, da quello della Principessa Recca all' altro detto del Salice inclusivamente.

I suddetti canali debbono essere espurgati tanto dal fango, quanto dall' erbe, che l' ingombrano, adoperandosi, secondo il bisogno, zappe, palette, ronche, falci, o rampini, ed in modo, che in ogni tempo si trovino netti da non produrre infezione.

A R T. 16.

Rimane imposto l' obbligo alla corporazione de' macellari di accomodare, e mantenere a sue spese il tratto di strada, che cominciando dal Pasconcello va a terminare a Ponte Rotto, e che forma argine comune al fiume, ed al fosso laterale al *Rivo Pascariello*.

A R T. 17.

È confermata l' abolizione delle prestazioni di qualunque natura tanto in generi, quanto in danaro, che abusivamente si esigevano dall' antico Custode delle paludi, e che potrebbero esigersi da qualsivoglia altra persona, sotto qualunque titolo.

8
7

Tutte le volte che i fattuarj delle paludi, i proprietarj de' terreni lungo il *fosso Reale*, i mulinari, e la corporazione de' macellari mancheranno di adempire alle obbligazioni imposte loro cogli articoli 5 6 15 16 del presente regolamento, quattro giorni dopo di averne ricevuta prevenzione, saranno quelle opere eseguite dalla direzione Generale de' Ponti, e Strade, che ne rimetterà al Sindaco il certificato della spesa, per servire di carta esecutiva ad astringere amministrativamente il contravventore al pagamento corrispondente.

A R T. 19.

Le contravvenzioni agli articoli 2 9 10 12 15 saranno punite colla multa di carlini 10, e del doppio in caso di recidiva.

Quelle agli articoli 3 7 colla multa di ducati tre a sei.

Le altre all' art. 8 colla multa di carlini 30, e colla demolizione delle fabbriche.

A R T. 20.

Le multe per le contravvenzioni all' articolo 11 saranno regolate nel seguente modo:

Per ogni bue, cavallo, asino, o porco carlini quattro.

Per ogni capra, pecora, o altro animale piccolo egualmente nocivo, carlino uno.

Queste multe saranno raddoppiate in caso di recidiva.

A R T. 21.

Oltre alle multe, alle quali daranno luogo le contravvenzioni prevedute negli articoli precedenti, i contravventori saranno simultaneamente tenuti alla rifazione del danno, che ne sia avvenuto.

A R T. 22.

Un terzo di tutte le multe cederà a beneficio dell'incaricato, che farà il rapporto, ed i due altri terzi a beneficio dell'opera.

A R T. 23.

I custodi de' lavori idraulici delle paludi di Napoli, e della Volla i soprastanti loro, i sotto-Ingegneri di Ponti e Strade, e gli altri agenti della Direzione Generale addetti alla custodia, e mantenimento de' nominati lavori, sono particolarmente incaricati d'invigilare sulle contravvenzioni al presente regolamento, e di farne rapporto, e procedere a' termini degli art. 288. a 292 della Legge de' 12 Dicembre 1816, i quali saranno osservati nel processo sulle enunciate contravvenzioni.

A R T. 24.

La giurisdizione sulle contravvenzioni prevedute nel presente regolamento è attribuita a' Sindaci de' comuni, sul cui territorio esse avranno avuto luogo. Le decisioni de' Sindaci saranno eseguite provvisoriamente, per ciò che riguarda l'esazione della multa, e la rifazione del danno, salvo l'appello al Consiglio d'Intendenza, tra il termine prescritto colla legge de' 25 Marzo 1817.

A R T. 25.

L'Intendente della Provincia è incaricato della pubblicazione del presente regolamento.

Il Disettore Generale de' Ponti, e Strade ne assicurerà, dirigerà, e sorveglierà l'esecuzione.

Certificato conforme
Il Segretario di Stato,
Ministro degli affari Interni,
Firmato, EMMANUELE PARISI.

Per copia conforme

Il Colonnello
Direttore Generale di Ponti e Strade,
Firmato, FRANCESCO DE VITO PISCICELLI.

Il sottoscritto, *[nome]*, nato a *[città]* il *[data]*,
in qualità di *[incarico]*, ha l'onore di
avvertire che *[contenuto]*

Il presente avviso è pubblicato
per *[motivo]* e per *[scopo]*

Il sottoscritto, *[nome]*, nato a *[città]* il *[data]*,
in qualità di *[incarico]*, ha l'onore di
avvertire che *[contenuto]*

Per ogni chiarimento

Il Capitano
Direttore Generale di *[ente]*
Firenze, *[data]*

REGOLAMENTO DI POLIZIA

*De' Regj Lagni di Terra di Lavoro sanzionato da S. M.
nel Consiglio de' 19 Novembre 1817.*

FERDINANDO I.^o

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE DI GERUSALEMME ec.
INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA CASTRO ec. ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

ARTICOLO PRIMO.

E proibito di pescare ne' Regj Lagni con parate, o con altri ordigni, in qualunque modo sieno praticati, restando libera soltanto la pesca co' coppì, e colle cannuce.

A R T. 2.

È proibito di passare, e traversare i lagni medesimi a piedi, o a cavallo, o pure con carrozze, carrette, carri, ed ogni altro genere di vetture, o animali, ovvero con bestiame di ogni sorta, piccolo, o grande che sia.

A R T. 3.

È proibito di far pascolare sugli argini, o abbeverare ne' canali il bestiame di qualunque specie.

A R T. 4.

È proibito di macerare in qualsivoglia sito de' Regj Lagni, canapa, lino, o altro vegetabile, che richiegga questa specie di preparazione.

A R T. 5.

I proprietarj delle macerazioni solite o sia *gore*, anticamente stabilite in confine de' Regj Lagni.

1. Non potranno eseguire ne' tempi proprj, le macerazioni, senza il previo permesso in iscritto della Direzione generale de' ponti, e strade, il quale non potrà estendersi oltre il giorno 25 di Agosto.

2. Non potranno costruire le parate, di cui debbono far uso, che di soli *tavoloni*, senza pietre, zolle, fascine, o altro diverso materiale, nè potranno elevare le parate medesime ad altezza maggiore di quella, che trovasi già stabilita;

3. Spirato il termine loro accordato, dovranno, a proprie spese togliere cosiffatte parate, e nettare il fondo di Lagno d'ogni ingombramento, che per effetto delle medesime sarà stato prodotto.

A R T. 6.

Oltre alle parate permesse coll' art. precedente, non potranno costruirsi altre in qualunque tempo, e per qualsivoglia oggetto.

È vietato egualmente di mettere ne' canali qualunque ostacolo, che arresti, ritardi, diverga, o pregiudichi comunque il corso delle acque de' Regj Lagni, ed agli scoli, a quali sono essi destinati, di danneggiare in qualsivoglia modo gli argini, ovvero gli alberi, che ivi sono piantati.

ART. 7.

I possessori de' fondi confinanti cogli argini de' Regj Lagni, non potranno seminare, e piantare alberi, o coltivare in qualunque modo a minore distanza di palmi dodici dal piede esteriore degli argini medesimi.

Gli alberi, che si trovino piantati tra limiti qui fissati, saranno tolti da' rispettivi proprietari fra quindici giorni, a contare dalla pubblicazione del presente Regolamento, ed in modo che niun danno ne risulti a' Regj Lagni.

ART. 8.

Sono richiamati in pieno vigore gli antichi Stabilimenti, co' quali era imposto l'obbligo a' possessori di quei fondi, che hanno fossi di scolo influenti ne' Regj Lagni, di costruire i corrispondenti ponticelli in fabbrica sopra ciascuno de' suddetti fossi, per dare il passaggio a piedi, ed a cavallo ai custodj dell'opera.

I ponticelli nominati dovranno esser costruiti tra un mese, a contare dalla pubblicazione del presente Regolamento.

A R T. 9.

Gli sgombramenti prescritti dal n. 3. dell' art. 5, quando non sieno fatti tra quattro giorni, ed i ponticelli nominati nell' art. 8., quante volte non sieno stati costruiti nel tempo fissato, si faranno eseguire dalla Direzione Generale de' ponti, e strade, che ne rimetterà al Sindaco il certificato di misura, e di spesa, per servire di carta esecutiva ad astringere amministrativamente il contravventore al pagamento corrispondente.

A R T. 10.

Le contravvenzioni all' art. 1. saranno punite colla multa di carlini dieci, e del doppio in caso di recidiva, e con una prigione da uno a tre giorni.

La multa medesima sarà applicata contro coloro, che traverseranno i Regj Lagni a piedi, o a cavallo, o pure con vettura di qualunque specie, e che danneggeranno in qualsivoglia maniera gli argini, o gli alberi, o pure pregiudichino comunque il libero corso delle acque.

A R T. 11.

Pe' bestiami, che in contravvenzione dell' articolo 2. attraverseranno i Regj Lagni, o pascoleranno su gli argini, ovvero sieno abbeverati ne' canali, sarà applicata la multa solidalmente, a danno de' proprietarj, custodi, e conduttori;

- Di carlini sei, per ogni bufalo ,
 - Di carlini tre, per ogni bue , cavallo , asino , o
 porco ;
 - Di carlino uno , per ogni capra , pecora , o altro
 animale piccolo egualmente nocivo.
 - Le qui fissate multe si raddoppieranno in caso di
 recidiva.

A R T. 12.

La multa per le contravvenzioni agli articoli 4 5 6,
 e 7 sarà di ducati tre a sei.

A R T. 13.

Oltre le multe , a cui daran luogo le contravvenzio-
 ni prevedute negli articoli 2 e seguenti , i contravven-
 tori saranno simultaneamente tenuti alla rifazione del dan-
 no , che ne sia avvenuto a' Regj Lagni.

A R T. 14.

Di tutte le multe fissate negli articoli precedenti un
 terzo cederà a beneficio dell'incaricato , che farà il rap-
 porto della contravvenzione , ed i due terzi a beneficio
 dell'opera de' Regj Lagni.

A R T. 15.

I custodi de' Regj Lagni , i soprastanti loro , i sotto-

16

ingegneri di ponti, e strade, e gli altri Agenti del Corpo medesimo addetti alla custodia, e mantenimento de' Lagni, sono particolarmente incaricati d'invigilare sulle contravvenzioni al presente Regolamento, e di farne rapporto, e procedere a termini degli articoli 228. a 229. della Legge de' 12. Dicembre 1816. i quali saranno osservati nel processo sull'enunciate contravvenzioni.

A R T. 16.

La giurisdizione sulle contravvenzioni prevedute nel presente Regolamento è attribuita a' Sindaci de' Comuni, sul di cui territorio esse avranno avuto luogo. Le decisioni de' Sindaci saranno eseguite provvisoriamente, perciò che riguarda l'esazione della multa, e la rifazione del danno, salvo l'appello, al Consiglio d'Intendenza, tra il termine prescritto colla legge de' 25 Marzo 1817.

A R T. 17.

L'Intendente della Provincia è incaricato della pubblicazione del presente Regolamento.

Il Direttore generale di ponti, e strade ne assicurerà, dirigerà, e sorveglierà l'esecuzione.

Certificato conforme

Il Segretario di Stato, Ministro degli affari Interni,

Firmato, EMMANUELE PARISI.

Per copia conforme

Il Colonnello Direttore Generale di Ponti, e Strade,

Firmato, FRANCESCO DE VITO PISCICELLI.

REGOLAMENTO DI POLIZIA

*Della Bonificazione idraulica del Vallo di Diano,
Sanzionato da S. M. nel Consiglio de' 19. Novem-
bre 1817.*

FERDINANDO I.^o

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME ec.
INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

ARTICOLO PRIMO.

IN tutto il corso del fossato delle Clive , e del fiume per l'intero Vallo è proibito di eseguire per uso di macchine o d'irrigazione , qualunque opera fissa , o mobile , che in qualsivoglia modo si opponga al libero corso delle acque.

ART. 1.

È proibito ai possessori de' fondi contigui al detto corso del fossato delle clive del fiume , e degl' influenti suoi , o ad altra persona qualunque di gettare nel corso medesimo , o nelle adjacenze , erbe , stoppie , pietre , o altre sostanze , che comunque , ed in qualsivoglia sito ingombrino gli alvei.

È proibito egualmente di danneggiare in qualunque modo gli argini, o gli alberi, che vi sono piantati. I nominati possessori de' fondi confinanti sono obbligati a brugiare, o ad allontanare sufficientemente le loro stoppie, o stipiti di granoni, o pure sotterrarle ne' fossi profondi appena fatta la raccolta, perchè non possano per mano d' uomo, e col mezzo delle piovane esser trasportate nel fiume.

A R T. 3.

È proibito di pescare con cannicci, o con altri ordigni, in qualunque modo sieno praticati, in tutto il corso del fossato delle Clive, e del fiume suddetto, restando libera soltanto la pesca co' coppì o colle cannuce.

A R T. 4.

I possessori de' fondi confinanti cogli argini del fossato del fiume co' suoi confluenti, e del canale e bacino delle Clive, non potranno seminare e piantare alberi, o coltivare in qualsivoglia maniera a minore distanza di palmi sedici dal piede esteriore degli argini medesimi.

Gli alberi, che si trovano piantati dentro a limiti qui fissati, saranno tolti da' rispettivi proprietarj fra quindici giorni, a contare dalla pubblicazione del presente regolamento, ed in modo che niun danno ne risulti a' sudetti argini ed alvei.

A R T. 5.
 È proibito di far pascolare, o passare qualunque genere di bestiami sugli argini, e sui sopraddetti palmi sedici di terreno, che debbono costantemente rimanere incolti, come pure di abbeverarlo nel fossato.

È proibito egualmente di lavare lungo gli argini medesimi, e nel canale, e bacino delle Clive.

Per togliere ogni pretesto agli abusi, è destinato un sito nel fiume sopraccorrente al ponte di Polla, ove si potrà lavare, ed abbeverare gli animali.

A R T. 6.

È proibito di macerare canapa, lino, o altro vegetabile che richiegga tal preparazione lungo il fossato di Maltempo, da cento passi sottocorrente a' Reali molini in sopra, in tutto il corso del fiume per lo intero Vallo, e nel canale, e bacino delle Clive.

A R T. 7.

L'interramento, combustione, o allontanamento delle ristoppie, prescritto coll'articolo 2, quando non sia eseguito tra' quattro giorni dalla raccolta, sarà fatto dalla Direzione Generale de' Ponti, e Strade, che ne rimetterà al Sindaco il certificato di spesa, per servire di carta esecutiva ad astringere amministrativamente il controventore al pagamento corrispondente. Lo stesso sarà

praticato per gli alberi, che trovansi piantati sugli argini, o ne' sedici palmi di terreno, che debbono rimanere incolti; quante volte non sieno stati svelti tra' quindici-giorni dalla pubblicazione del presente regolamento conformemente all' articolo 4.

A R T. 8.

Le contravvenzioni agli articoli 1 e 2 saranno punite colla multa di ducati tre a sei per caso.

Quelle agli articoli 3 colla multa di carlini dieci, e del doppio in caso di recidiva.

A R T. 9.

Le multe per le contravvenzioni all' articolo 5 saranno regolate nel seguente modo;

Per ogni bue, cavallo, asino, o porco, carlini quattro.

Per ogni capra, pecora, o altro animale piccolo, egualmente nocivo, carlino uno.

Per le persone, che lavorano ne' siti vietati carlini sei.

Le qui fissate multe si raddoppieranno in caso di recidiva.

A R T. 10.

Oltre le multe, a cui daran luogo le contravvenzioni prevedute negli articoli precedenti, i contravventori

saranno simultaneamente tenuti alla rifazione del danno, che ne sia avvenuto.

Art. 11. Un terzo di tutte le multe caderà a beneficio dell'incaricato, che farà il rapporto della contravvenzione, ed i due altri terzi a beneficio dell'opera.

A R T. 12.

I custodi della bonificazione del *Vallo*, i soprastanti loro, i sotto-ingegneri de' Ponti, e Strade, e gli altri agenti del corpo medesimo addetti alla custodia, e mantenimento della bonificazione suddetta, sono particolarmente incaricati d'invigilare sulle contravvenzioni al presente regolamento, e di farne il rapporto, e procedere ai termini degli articoli 288. a 292 della legge de' 12 Dicembre 1816, i quali saranno osservati nel processo sulle enunciate contravvenzioni.

A R T. 13.

La giurisdizione sulle contravvenzioni prevedute nel presente regolamento è attribuita ai sindaci de' comuni, sul di cui territorio esse avranno avuto luogo. Le decisioni de' sindaci saranno eseguite provvisoriamente, per ciò che riguarda la esazione della multa, e la rifazione del danno, salvo l'appello al Consiglio d'Intendenza, tra il termine prescritto colla legge de' 25 Marzo 1817.

... **Art. 14.** ...

L'Intendente della provincia è incaricato della pubblicazione del presente regolamento. Il Direttore Generale de' Ponti, e Strade, ne assicurerà, dirigerà, e sorveglierà l'esecuzione.

Certificato conforme

Il Segretario di Stato,

Ministro degli affari Interni,

Firmato, EIMANUELE PARISI,

Per copia conforme

Il Colonnello

Direttore Generale di Ponti, e Strade,

Firmato, FRANCESCO DE VITO PISCICELLE

11A2-88